

Italia, la Francia, e la Spagna, trovarono già da gran tempo introdotto il nome de' *Conti*. Ma non apparisce, che sotto i Romani si appellassero *Conti* i Governatori di una Città. Da i Popoli Settentrionali, e massimamente da i Goti, divenuti padroni di questi paesi, sembra che avesse principio quest' uso, come osservò il Cluverio Lib. I. Cap. 48. Germ. antiq. Cioè in Latino essi chiamavano *Comitem* il Presidente della Città, e nella loro Teutonica Lingua *Gravionem*, o *Grassionem*: nome, che s' incontra anche nelle antiche Leggi di que' Popoli. L' appellazione di *Comes* (oggi di Conte) si può credere derivata ne gli Uffiziali primarj *Compagni* del Re, o del Duce dell' esercito alla guerra; e perciocchè ad ogni Città si dovette deputare un Uffizial militare col comando dell' armi, perciò il nome di *Comes* sotto i Re Franchi divenne proprio de' Governatori delle Città, a' quali s' aggiunse ancora il Governo civile, e la facoltà giudiziaria. Due in fatti erano allora gl' impieghi del Conte, cioè il comandare alla milizia; e il decidere le liti del Popolo, se erano portate da i minori Tribunali al suo. Quanto all' autorità Giudiciaria, essi l' esercitavano col tenere di tanto in tanto i *Malli*, cioè i pubblici Giudizj, e i *Placiti* per qualche lite particolare, coll' assistenza de gli *Scabini*, e de gli altri minori Giudici, col consiglio de' quali proferivano poi la sentenza, e non già unicamente come loro pareva. E per questo venivano anche appellati *Giudici*. Cassiodorio nel Lib. VII. Variar. attesta, che al suo tempo ancora sotto i Goti, ufizio de' *Conti* era il giudicar le Cause. E Gregorio Turonense nella Vita di San Nicezio Cap. 8. Vit. Patr. così scrive: *Vidi ego Basilium Presbyterum missum ab eo ad Armentarium Comitem, qui Lugdunensem Urbem his diebus potestate Judiciaria gubernabat.* Narra egli similmente nel Lib. VI. Cap. 8. della Storia de' Franchi, qualmente circa l' Anno 560. avendo inteso Santo Eparchio, che si conduceva alla forza un Ladro o Assassino, tosto *misit Monachum suum ad deprecandum Judicem, ut scilicet culpabilis ille vitæ concederetur.* Pel gran rumore ed opposizion del Popolo, non fu permesso al Giudice il mutar sentenza. Si salvò poi come prodigiosamente quel malvivente. Allora Eparchio *Comitem arcessiri jubet, dicens: Cur hodie induratus hominem pro cuius vita rogaveram, non laxasti?* Da queste parole intendiamo, lo stesso essere stato il Conte, che il *Giudice* supremo di una Città, e che allora era la di lui autorità, da che potea donar la vita a i condannati alla morte. Perciò nelle Leggi Ripuarie pubblicate dal Re Dagoberto circa l' Anno 630. si legge: *Si quis Judicem Fiscalem, quem Comitem vocant, interfecerit sexcentis solidis multetur.* E ne' Capitolari de i Re Franchi è ordinato, che *Comites Legem teneant*, sappiano le Leggi, secondo le quali s' ha da giudicare. Erano allora ben poche. E che *ament justitiam*, e sieno spediti in farla; e che ogni Mese *Placita peragant*, cioè pubblicamente tenghino Giudizio, avvertendo di aver a cuore sopra tutto gli affari de'